

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 25.6.2010 la ricorrente ha denunciato l'illegittimo comportamento della banca con riguardo al rapporto relativo all'incasso di ricevute bancarie a carico dei clienti della stessa.

In particolare la ricorrente ha posto in luce che la banca non avrebbe accreditato nell'ultimo periodo (dal gennaio 2010) gli importi ricevuti nel termine massimo di cinque giorni dalla scadenza, così come espressamente previsto nell'accordo. La stessa ricorrente ha cura di precisare che sul punto era prevista una specifica commissione suppletiva (di € 0,80, c.d. richiesta d'esito). Tale tempestività sarebbe stata necessaria, sempre secondo la ricorrente, al funzionamento dell'azienda, dato che la stessa lavorava senza apertura di credito.

A fronte delle lamentele, poi, la banca avrebbe provveduto in data 1.3.2010 alla variazione delle condizioni contrattuali, modificando, da cinque a venti, i giorni di accredito.

In conclusione la ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni economici e d'immagine nella misura di € 55.000,00 e, comunque, la "sanzione" della banca per il comportamento tenuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dal canto suo la banca, con le controdeduzioni del 23.7.2010 e del 31.8.2010, ha espressamente riconosciuto che in due casi vi sarebbe stato un ritardo, ma lo stesso sarebbe stato superato in virtù del fatto che avrebbe provveduto, con effetto retroattivo e conformemente alle pattuizioni, ad effettuare gli accrediti nei cinque giorni.

Al contempo la banca ha difeso la variazione unilaterale delle condizioni del rapporto, precisando che essa risponde a logiche meramente commerciali. Di conseguenza ha respinto le richieste della ricorrente.

DIRITTO

Nella specie, come accennato, la questione sollevata dalla ricorrente concerne un presunto inadempimento della banca, che non avrebbe accreditato le somme oggetto di ricevute bancarie nei cinque giorni. La banca ha riconosciuto che ciò sarebbe avvenuto in due casi, e ne ha cancellato gli effetti dannosi retroattivamente (avendo accreditato le somme con valuta nei cinque giorni). Nella specie, effettivamente, il danno sembra essere stato eliminato.

Per il resto la ricorrente non ha dedotto, né provato in quali e quanti altri casi vi sarebbe stato un ritardo nell'accredito. Né, tanto meno, è dato comprendere in cosa si sarebbe incentrato il danno d'immagine lamentato.

In assenza di questi elementi non è possibile una concreta individuazione e liquidazione del danno.

È bene precisare che gli episodi a cui la ricorrente si riferisce riguardano, probabilmente, fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore (5.7.2010) della disciplina degli incassi commerciali prevista dal d. lgs. n.11/2010.

Quanto alla modifica unilaterale delle condizioni operata dalla banca in data 1.3.2010 va posto in luce che essa non è oggetto di espressa domanda della ricorrente (che, come detto, lamenta solo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo).

Di conseguenza non è possibile alcuna pronuncia al riguardo. Tuttavia non può non osservarsi che la variazione operata dalla banca appare priva di effettiva motivazione e carente della segnalazione relativa alla facoltà del cliente di recesso entro sessanta giorni con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI